

La registrazione dei provvedimenti dichiarativi sulla competenza per materia, per valore e dichiarazione della cessata materia del contendere

di

Pina Manno Funzionario giudiziario Cancelleria Civile Tribunale di Palmi

Uno dei servizi più delicati a carico delle cancellerie, in particolare di quella civile, deriva dalle formalità relative alla registrazione degli atti giurisdizionali.

L'entrata in vigore del DPR 30 maggio 2002 n 115, articoli 73 e 278, ha da una parte semplificato, e di molto, per gli uffici, le operazioni formali relative all'adempimento ma dall'altro non ha risolto i dubbi relativi alla registrazione degli atti, salvo il caso di espressa previsione normativa di esenzione, specie quando questi, come nel caso in oggetto, non attengono al merito della controversia.

Ricordiamo che il Testo Unico spese di giustizia dispone, in adempimento agli obblighi di legge, la trasmissione da parte del funzionario addetto all'ufficio di cancelleria, all'Agenzia delle Entrate delle sentenze, dei decreti e gli atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione.

Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti avviene mediante copie autentiche.

L'atto iscritto a repertorio, registro soggetto all'obbligo di verifica quadrimestrale, è quindi trasmesso in copia all'Agenzia delle Entrate, senza più essere accompagnato dal fascicolo processuale.

All'atto dell'avvenuta registrazione i dati comunicati per mezzo della copia restituita vengono trascritti sull'originale.

Vengono così superati i problemi che nascevano, rispetto alla vecchia disciplina, dall'obbligo di trasmissione del provvedimento in originale, meccanismo che creava non poche disfunzioni al servizio, stante la materiale indisponibilità dell'atto nel caso di richiesta delle parti nelle ipotesi ammesse dalla legge (si pensi al rilascio copia di atti necessari al proseguimento del giudizio ex art. 66 DPR 131/86).

Inoltre, introducendo l'obbligo della registrazione dei soli atti soggetti all'imposta si è data una ragionevole soluzione alle problematiche, e alla notevole ed inutile mole di lavoro, derivante dalla trasmissione per la registrazione di tutti gli atti anche se esentati dall'imposta di registro.

Come detto però non sono stati superati i dubbi relativi al trattamento tributario cui assoggettare, ai fini dell'imposta di registro, quei provvedimenti che non incidono nel merito della controversia, quali ad esempio le declaratorie relative alla competenza per materia o per valore e i provvedimenti definitivi del giudizio per cessata materia del contendere, atti per i quali attualmente le cancellerie provvedono alla richiesta di registrazione.

Preliminarmente ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 37 del TUR, sono soggetti all'imposta di registro "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, ...".

L'articolo 8 della Tariffa, parte I, allegata al TUR, alle lettere dalla a) alla g), *reca una elencazione tassativa degli atti soggetti a registrazione e attiene soltanto a quegli atti che abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti.*

Inoltre non tutti i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso, ma solo quelli che intervengono nel merito di una controversia che il giudice è chiamato a risolvere.

In applicazione della normativa sopra riportata, e richiamando la prassi dell'Amministrazione finanziaria in materia analoga (vedi di seguito), appaiono *"non assoggettabili alla formalità della registrazione gli atti dell'Autorità Giudiziaria in materia di controversie civili che non definiscono anche parzialmente il giudizio"* e che *"il formarsi dell'obbligazione tributaria non può essere rilevato se non al momento in cui si manifesti la concreta idoneità del provvedimento giurisdizionale a produrre effetti nei confronti delle parti"*.

Secondo la circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 45/E del 9 maggio 2001, i provvedimenti dichiarativi **della incompetenza per territorio non sono da sottoporre** *“alla formalità della registrazione **in quanto non rivelano un contenuto definitivo** analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate nell' articolo 8 del DPR 26 aprile 1986 n. 131”* **analoga** decisione, *non registrazione*, si ha nel caso di **provvedimento che dichiara la continenza di causa**, risoluzione n. 332/E del 16 novembre 2007.

Inoltre, ai sensi della risoluzione ministeriale n. 310106 del 3 giugno 1991, *“non sussiste l'obbligo di registrazione per le pronunce che dichiarano **l'estinzione del giudizio**”*, indirizzo confermato dalla circolare 9 maggio 2001 n. 45/E e dalla risoluzione del 21 settembre 2007 n. 263.

L'orientamento interpretativo si sostiene, *a parere della scrivente*, applicabile anche ai casi in esame di incompetenza per materia, valore e/o dichiarazione di cessata materia del contendere, deriva dalla considerazione che la tassazione degli atti dell' Autorità Giudiziaria in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo, anche parzialmente il giudizio, **abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti** (cfr. risoluzione n. 260382 anno 1990, risoluzione 3 giugno 1991 prot. n. 310106; circolare 9 maggio 2001 n. 45/E) non tutti i provvedimenti dell' autorità giudiziaria, infatti, devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso, *ma solo quelli che intervengono nel merito del giudizio, a conclusione di una “controversia” che si è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere* (cfr. Circolare del 22/01/1986, n. 8 del Ministero delle Finanze e Circolare del 9/5/2001, n. 45 dell' Agenzia delle Entrate).

Principio consolidato dall' Agenzia delle Entrate vedasi risoluzione n. 332/E del 16 novembre 2007, risoluzione n. 257/E del 20 settembre 2007, circolare dell' Agenzia delle Entrate (CIR) n. 45/E del 9 maggio 2001, risoluzione n. 263 del 21/09/2007, risoluzione n. 122 del 07/11/2006, risoluzione n. 255/E del 14 settembre 2007, risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009 e prot. 909-59791/2008 del 19/11/2008).

Appare evidente come nella dichiarazione relativa alla competenza per materia o per valore materia, **non vi sia pronuncia nel merito** *“l'applicazione delle norme che delimitano la competenza richiedono l'accertamento della situazione di fatto, che forma l'oggetto della controversia, accertamento che il giudice deve compiere preliminarmente al solo fine di conoscere se egli abbia competenza esaminando il contenuto della domanda, senza indagare sul suo fondamento (Andrea Lugo Manuale di Diritto Processuale civile Giuffrè Editore)”* analoga considerazione può essere fatta per il provvedimento che dichiara cessata la materia del contendere assimilabile, a parere della scrivente, per il suo contenuto, alla dichiarazione di estinzione del giudizio che *“non è soggetto a registrazione”* (risoluzione n. 310106 del 3 giugno 1991 e risoluzione n. 263 del 21 settembre 2007).

Da ultimo, la riforma in materia di competenza ex legge 18 giugno 2009 n. 69 che ha disposto che il provvedimento del magistrato ex art. 39 c.p.c. abbia la forma della ordinanza non incide sull'oggetto della presente interpretazione avendo, la risoluzione n. 45/E del 9 maggio 2001 chiarito che *“risulta ininfluenza ai fini fiscali distinguere le ipotesi in cui il provvedimento con il quale il magistrato si pronuncia sull'incompetenza abbia valore di sentenza, di ordinanza o di decreto”*.

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Calabria
Ufficio Consulenza
Parere dell'11 maggio 2010

Oggetto: Interpello 919-9/2010 - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 37 del DPR n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

Quesito

Il tribunale di Vibo Valentia pone un quesito in tema di imposta di registro tendente a conoscere se sussista l'obbligo della registrazione in termine fisso per: a) i provvedimenti dichiarativi della competenza per materia o per valore e b) i provvedimenti definitivi del giudizio per cessata materia del contendere.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il Tribunale istante richiama i principi enunciati in vari documenti di prassi e ritiene che i suddetti provvedimenti - per i quali, [omissis], viene richiesta la registrazione - non debbano essere sottoposti alla formalità della registrazione sull'assunto presupposto motivazionale di assenza di "pronuncia nel merito".

Parere dell'Agenzia delle Entrate

In via preliminare, si evidenzia che l'interpello ordinario, ex art. 11 L. 212/00, può essere attivato in relazione ad "un caso concreto e personale" mentre nel caso in esame la sottoposta problematica riveste carattere generale essendo riferita a particolari tipologie di atti.

Pertanto, l'istanza è inammissibile e non produttiva degli effetti tipici dell'invocato istituto. Il presente parere viene reso nell'ambito dell'attività di consulenza giuridica regolata con circolare n. 99/00.

Il presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari ed il conseguente obbligo di registrazione in termine fisso va ricercato nel combinato disposto dell'art. 37 del TU 131/86 e dell'art. 8 dell'allegata Tariffa parte prima, che consente di individuare tra gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili quelli che assumono rilevanza agli effetti dell'imposta, in quanto definiscono anche parzialmente il giudizio, e vengono assoggettati al tributo anche se sono impugnati o impugnabili.

L'art. 8 della Tariffa reca una elencazione tassativa degli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso, con l'indicazione della misura dell'imposta di registro applicabile agli stessi.

Inoltre, l'art. 2 della Tabella allegata allo stesso TUR stabilisce che non sussiste l'obbligo di chiedere la registrazione degli atti giudiziari non espressamente contemplati nella parte prima della tariffa.

Dall'esame tipologico di tali atti è dato argomentare che non tutti i provvedimenti - né tantomeno quelli di [omissis] autorità giudiziaria - devono essere assoggettati a tassazione ma esclusivamente quelli che intervengono nel merito del giudizio (cfr. circ. n. 45/2001 e ris. 257/2007).

La tassazione degli atti giudiziari in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo anche parzialmente il giudizio, abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti (v. ris. 310106 del 3/6/1991).

Tanto premesso in linea generale, si osserva che le declaratorie di incompetenza per materia o per valore - sub a) - non sono da sottoporre alla formalità della registrazione in quanto, alla stregua di quanto precisato con la circolare n. 45/2001 con specifico riferimento alle declaratorie di incompetenza per territorio, non rivelano un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate al

richiamato articolo 8 della Tariffa.

Tali atti giudiziari, infatti, non intervengono a conclusione di una “controversia” che il giudice è chiamato a risolvere ma rappresentano provvedimenti intesi a stabilire, in via pregiudiziale, il giudice competente a decidere.

Riguardo i provvedimenti definitivi del giudizio per cessata materia del contendere - sub b) -, va messo in rilievo che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1048 del 28/09/2000, hanno chiarito che la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, in senso al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.

Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall’altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare [omissis] giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio e con l’ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa.

Ne consegue che i suddetti provvedimenti, non avendo efficacia di giudicato sostanziale ma avendo natura meramente processuale, non sono idonei ad incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali e, quindi, non sono assoggettabili all’obbligo della registrazione in termine fisso previsto dall’art. 37 del TUR e dell’art. 8 dell’allegata Tariffa (in tal senso, ris. n. 310106 del 3/6/1991 e n. 263 del 21/09/2007 emanate con specifico riguardo ad atti relativi alla estinzione del processo ex artt. 306 e 307 cpc).